

**ATTO COSTITUTIVO E
STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"Insieme Vocale e Strumentale La Miniera APS"**



ATTO RICOGNITORIO - Costituzione, Origini, Denominazione, Sede e durata

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, l'Associazione di promozione sociale denominata **Insieme Vocale e Strumentale La Miniera APS** (di seguito indicata anche come "Associazione") è costituita a partire dalla precedente storia dell'Associazione Corale La Miniera nata nel 1980 sulla spinta di attività di animazione sociale e culturale che nella prima metà degli anni '70 sorsero nel cuore ardente delle Acciaierie e Ferriere di Sesto San Giovanni, in un'area ai bordi della città delle fabbriche. Lungo i confini di quella estrema periferia mosse i primi passi la vicenda di quello che nel 1980 sarebbe diventato il "Coro La Miniera", che con quel nome e con il suo canto vissuto come "naturale fenomeno estrattivo" avrebbe suggellato così il legame con un territorio enigmatico e magmatico. L'iniziale spunto fu tipicamente aggregativo e inclusivo, tanto più necessitante quanto più si manifestavano i tratti emarginanti del luogo. Renzo Bertoldo, direttore artistico ed animatore del gruppo, colse e rielaborò questa vitalità conducendola nell'alveo di esperienze sociali e musicali i cui codici gli appartenevano, privilegiando la ritualità del canto corale con il quale si sperimentarono nuove forme di animazione nella vita del quartiere e iniziative sempre più differenziate, aperte a collaborazioni artistiche anche con gruppi corali di altre nazionalità, alla programmazione e realizzazione di concerti e rassegne, ad attività di promozione culturale e didattica.

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Sesto San Giovanni (MI) in Via General Cantore 145. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di Sesto San Giovanni non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio Direttivo e successiva comunicazione agli uffici competenti.

Art.1 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "associazione di promozione sociale", scopi e attività

L'Associazione adotta l'acronimo "APS" che sarà inserito nella ragione sociale, l'Associazione presenterà istanza di iscrizione al RUNTS e delibera assumere le caratteristiche previste dal CTS per il mantenimento della qualifica. La denominazione dell'Associazione diventerà quindi "Insieme Vocale e Strumentale La Miniera APS" a norma e ai sensi del Decreto legislativo 117/2017

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato, promuovendo e valorizzando lo studio e la diffusione della pratica corale attenta ai temi forti dell'odissea umana di sempre, aperta alle attualizzazioni del canto che nasce dall'osservazione attenta del presente. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi.

Art.2 – Finalità

Per il perseguimento degli scopi l'Associazione svolge in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, le attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del Codice del Terzo settore, con particolare riferimento alle attività di cui alle lettere I) e F):

1. *organizzazione e gestione di attività culturali e artistiche di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;*
2. *interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni*

A questo fine l'associazione si propone quanto segue:

1. *concorrere alla diffusione e promozione della musica corale;*
2. *favorire lo scambio ed il confronto di esperienze tra cori e gruppi vocali e strumentali;*
3. *organizzare corsi didattici, seminari di studio, manifestazioni corali e quant'altro i suoi organismi decidano di attuare per il raggiungimento dello scopo associativo;*
4. *curare la diffusione di pubblicazioni, edizioni e notiziari specializzati nel canto corale, costituire database di consultazione;*
5. *collaborare con le istituzioni didattiche per l'animazione e l'educazione musicale nelle scuole e in altre realtà sociali.*
6. *trasmettere tra i giovani e gli adulti l'amore per il canto corale, quale veicolo di fine socializzazione, rinforzo dell'autostima e riscoperta della propria identità;*
7. *proporsi come canale di incontro, di aggregazione, di confronto tra cori e di scambio di reciproche esperienze;*
8. *stabilire e mantenere rapporti di collaborazione con altre organizzazioni che perseguono analoghi scopi in campo musicale.*
9. *valorizzare e promuovere mediante il linguaggio corale i richiami storico culturali del territorio di riferimento e del patrimonio tematico che il coro La Miniera ha estratto nei quarant'anni di vita all'interno della città delle fabbriche.*
10. *svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.*

Art.3 – Le attività di volontariato

Al fine di svolgere le proprie attività, l'Associazione si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti eventualmente associati.

In particolare, si propone di:

1. *organizzare o partecipare attivamente a incontri, convegni, seminari, corsi, manifestazioni artistiche e culturali, congressi, festival, competizioni;*
2. *organizzare, promuovere e svolgere attività ludiche, coordinando le proprie iniziative anche in collaborazione con professionisti ed altre associazioni similari, istituzioni private e soggetti di diritto pubblico;*
3. *eseguire registrazioni digitali da destinare a diversi supporti o files musicali in svariati formati (anche video) ed adoperarsi per la diffusione dei medesimi.*

L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale. La determinazione delle attività diverse è rimessa all'Assemblea dei soci, che selezionerà le attività consentite a partire dagli elenchi, criteri e limiti definiti dall'apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Il Consiglio direttivo è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività e si fa carico della comunicazione delle predette attività ed eventuali variazioni al RUNTS

L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni anche mediante specifiche convenzioni, ai sensi dell'articolo 56 del Decreto Legislativo 117/2017.

L'Associazione può, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore, dei successivi decreti attuativi dello stesso, e della legge regionale numero 24 del 24/09/2015 e successive modificazioni.

Art.4 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.5 - I soci

1. Sono ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

L'Associazione si adopera affinché sia assicurata al suo interno la tutela dei diritti inviolabili della persona, di qualsiasi orientamento e genere, e il rispetto delle "pari opportunità" tra uomo e donna. Si considerano Soci fondatori i soci che hanno partecipato all'assemblea costituente, deliberando la costituzione dell'Associazione, hanno pari diritti rispetto a ogni altro socio.

Sono soci ordinari coloro che hanno richiesto ingresso successivamente e che partecipano attivamente alla vita del coro in tutti i suoi aspetti. I soci ordinari possono usufruire di tutti i servizi ed infrastrutture dell'Associazione e partecipare a tutte le sue iniziative ed attività. Hanno diritto di voto e vengono computati ai fini delle maggioranze. Possono essere ammessi come soci anche

individui che non svolgano attività dirette finalizzate al funzionamento dell'associazione ma ne condividano le finalità e l'impegno e vogliano così sostenerne gli scopi.

Ciascun socio che non abbia ragioni di esclusione può accedere alla qualifica di volontario dell'associazione, venendo inserito nell'apposito registro e potendone uscire previa comunicazione in qualsiasi momento l'attività di volontariato cessi.

Art.6 - Assunzione della qualifica di socio

Per l'assunzione della qualifica di socio ordinario è necessario presentare apposita domanda scritta al Consiglio Direttivo, nella forma e secondo le modalità stabilite dal medesimo. Il riconoscimento della qualifica di socio si acquisisce a seguito di apposita delibera del Consiglio Direttivo secondo criteri di esclusivo riguardo per gli interessi dell'Associazione.

Il Consiglio direttivo può rifiutare domande di ammissione ogni qualvolta si prospetti una possibile incompatibilità tra l'aspirante e le attività associative o qualsiasi altra circostanza che si potrebbe riflettere negativamente sugli equilibri interni dell'associazione.

Il provvedimento di mancata ammissione deve essere comunicato per iscritto all'aspirante socio, con prova di ricezione, e deve essere motivato.

Nel caso la domanda venga rigettata, con motivazione, il richiedente può appellarsi all'Assemblea dei soci, che giudica in modo definitivo sul ricorso nella sua prima adunanza utile, e sentito l'interessato.

I minori possono diventare soci dell'Associazione su richiesta di chi esercita la patria potestà, senza diritto di voto fino al compimento del diciottesimo anno di età. Il genitore che rappresenta il figlio minore può partecipare all'assemblea con diritto di voto e di intervento anche se non socio.

Art.7 - Perdita della qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per:

- ✓ decesso;
- ✓ decadenza per mancato pagamento della quota associativa;
- ✓ dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo;
- ✓ esclusione o radiazione.

soci possono essere esclusi o radiati dall'associazione per i seguenti motivi:

1. quando non ottemperino alle disposizioni del presente statuto e dei regolamenti, nonché a tutte le delibere adottate dagli organi sociali secondo le prescrizioni statutarie;
2. quando, senza giustificato motivo, si rendano morosi nell'eventuale pagamento della tessera sociale e delle quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo per la partecipazione a talune iniziative dell'associazione; la decadenza per morosità è operativa dopo apposita delibera adottata dal consiglio direttivo.
3. quando, in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all'associazione;
4. per indegnità.

La perdita della qualifica di socio consegue anche volontariamente, a mezzo comunicazione scritta di dimissioni dalla compagine sociale, inviata al Consiglio Direttivo. Le dimissioni sono sempre accettate, ma il socio resta sempre obbligato nei confronti dell'associazione ove si sia reso debitore nei suoi confronti.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo. Il provvedimento di esclusione deve essere comunicato entro 7 (sette) giorni dalla decisione per iscritto al socio e deve essere motivato. In ogni



SM

CL

B

caso il provvedimento di esclusione non libera il socio dall'obbligo del pagamento delle eventuali somme ancora dovute all'Associazione.

I soci esclusi o radiati potranno opporsi per iscritto contro il provvedimento del Consiglio, inviando apposito ricorso entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento, all'Assemblea

Il ricorrente esporrà le proprie ragioni e l'Assemblea potrà valutare ed eventualmente deliberare la revoca del provvedimento di esclusione, con immediato reintegro del socio nei propri diritti e doveri.

Art.8 - Diritti e doveri degli associati

Tutti i Soci sono tenuti:

- ✓ ad osservare le norme del presente Statuto, dei regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- ✓ versare la quota associativa stabilita annualmente dall'Assemblea e le quote di partecipazione alle iniziative in quanta dovute e secondo i criteri approvati (con deroghe specifiche nel caso di soci facenti parte del medesimo nucleo familiare);
- ✓ svolgere le attività preventivamente concordate;
- ✓ mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

I Soci hanno il diritto di:

- ✓ frequentare i locali e utilizzare le infrastrutture e attrezzature dell'Associazione se esistenti e partecipare a tutte le iniziative ea tutte le manifestazioni promosse dalla stessa per la realizzazione del fine sociale;
- ✓ partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa annuale ed iscritti nel libro soci da almeno trenta giorni a far data dal momento della convocazione) e di votare direttamente o per delega (massimo una);
- ✓ conoscere i programmi con i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;
- ✓ dare le dimissioni, in qualsiasi momento e senza oneri a suo carico, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;
- ✓ proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;
- ✓ discutere e approvare i rendiconti economici;
- ✓ eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti.

Art.9 – Gli Organi dell'Associazione

Sano Organi dell'Associazione:

- *l'Assemblea dei Soci;*
- *Il Consiglio Direttivo;*
- *Il Presidente;*
- *Il Vice Presidente;*
- *Il Segretario Tesoriere;*
- *Il Direttore Artistico*
- *Il Collegio dei Probiviri, qualora la sua istituzione venga prevista dall'Assemblea;*

● *Organi di controllo e revisione, qualora la loro istituzione venga deliberata dall'Assemblea dei Soci o divenga obbligatoria per legge.*

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo, nemmeno qualora rivestano la funzione di Presidente, Vice-presidente, Tesoriere o Segretario.

Tutte le cariche associative sono elettive ed hanno durata di tre anni. Le prestazioni fornite dai soci sono a titolo prevalentemente gratuito.

Ai soci volontari possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e raccolti in apposito regolamento, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017.

Le associazioni di promozione sociale possono assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà essere superiore a quanto stabilito dal Decreto Legislativo 117/2017 e dalla ulteriore normativa di riferimento.

Art.10 – L'Assemblea dei Soci

L'Assemblea dei Soci è l'organo sovrano dell'Associazione.

L'Assemblea è composta da tutti i Soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

In Assemblea è prevista la delega salvo i casi di presenza obbligatoria (scioglimento e devoluzione del patrimonio) o di vitale importanza per l'esistenza dell'Associazione e in tutti i casi determinate dalle norme vigenti in materia.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea non più di un socio.

Le riunioni dell'Assemblea vengono convocate a cura del Consiglio Direttivo mediante avviso scritto ai soci inviato tramite e-mail e mediante pubblicazione sul sito web dell'Associazione, almeno 7 (sette) giorni prima. L'avviso di convocazione deve contenere la data, l'ora e il luogo dell'adunanza sia in prima che in seconda convocazione, nonché l'elenco delle cose da trattare. L'assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le riunioni possono svolgersi anche con strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare l'identificazione dei partecipanti, la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti la partecipazione alla discussione.

L'assemblea è convocata in seduta ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e, comunque, tutte le volte che se ne ravvisa la necessità, o su richiesta del Presidente e o di almeno il 10% degli associati. In quest'ultimo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L'Assemblea dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per modifiche dello Statuto, nonché per lo scioglimento dell'Associazione stessa.

L'Assemblea, in prima convocazione, sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza semplice dei voti di questi ultimi. Le delibere sono prese a maggioranza di voti. Fatti salvi i quorum determinati dal Codice Civile e dal CTS per le delibere di modifica dello Statuto, scioglimento e devoluzione.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti deliberando validamente a maggioranza semplice, anche in questo caso fatti salvi i

quorum determinati dal Codice Civile e dal CTS per le delibere di modifica dello Statuto, scioglimento e devoluzione.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno.

Tra la prima e la seconda convocazione devono trascorrere almeno 24 ore.

I compiti dell'Assemblea ordinaria sono:

- ✓ di nominare e revocare il Consiglio Direttivo;
- ✓ di nominare e revocare, quando previsti, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'organo di controllo;
- ✓ di nominare e revocare il Direttore artistico (se previsto);
- ✓ di nominare e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri (se previsto);
- ✓ deliberare in merito alle linee generali del programma di attività per l'anno sociale, su proposta del Consiglio Direttivo;
- ✓ approvare il bilancio preventivo e consuntivo redatti dal Consiglio Direttivo;
- ✓ approvare la relazione delle attività dell'anno precedente;
- ✓ ratificare i provvedimenti di competenza della stessa, adottati dal Consiglio Direttivo per motivi d'urgenza;
- ✓ fissare l'ammontare della quota associativa annuale o altri contributi a carico degli Associati;
- ✓ deliberare su eventuali regolamenti interni;
- ✓ deliberare su tutte le questioni attinenti la gestione sociale.
- ✓ deliberare sugli altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.
- ✓ L'assemblea delibera inoltre sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla sua competenza.

I compiti dell'Assemblea straordinaria sono:

- ✓ deliberare sulle modificazioni del presente statuto;
- ✓ deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo;
- ✓ deliberare su ogni altra questione straordinaria ad essa spettante in base alla legge o allo statuto;

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto, occorre la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di

almeno tre quarti degli associati (previsione inderogabile ai sensi dell'art. 21, c.3 del C.C.).

L'Assemblea, sia in sessione ordinaria che straordinaria, è sempre presieduta dal Presidente in carica dell'Associazione in sua mancanza, dal Vice Presidente o, in mancanza di questo, o dal socio più anziano presente. Il presidente dell'assemblea nomina un Segretario che svolge la funzione verbalizzante.

Possono partecipare in assemblea, senza diritto di voto, anche professionisti o esperti esterni, qualora la loro presenza si rilevi necessaria per la discussione e la risoluzione di specifiche problematiche.

Le votazioni possono essere espresse per alzata di mano o a scrutinio segreto, a discrezione del Presidente dell'assemblea e salvo quanto previsto nei regolamenti.

Ciascun socio, in regola con il versamento delle quote sociali, deliberate per iscritto annualmente, ha diritto ad un voto. I Soci minorenni esprimono il voto con la partecipazione di chi esercita la patria potestà. Sono ammesse deleghe scritte per l'esercizio del voto esclusivamente ad altro socio. Nessun socio può rappresentare più di un socio.

In deroga all'art. 24, co 1, D.Lgs. 117 /2017, si considerano aventi diritto di voto coloro che risultino iscritti da almeno 30 giorni nel libro degli associati.

Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati redatti su apposito libro verbali a cura del Segretario e da questi sottoscritte insieme al Presidente, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la libera consultazione.

Le delibere prese dall'assemblea dei soci nel rispetto delle norme contenute nel presente statuto obbligano i soci dell'Associazione, ivi compresi quelli dissenzienti o non intervenuti o astenuti dal voto.

Art.11 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione e di direzione dell'Associazione ed è dotato di poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione riconosciutagli dalla legge e dallo statuto.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di tre membri compreso il Presidente ed il Vice Presidente.

Tutti i consiglieri sono eletti dall'Assemblea, secondo modalità e termini contenuti nel presente statuto e nei regolamenti. I consiglieri eleggono fra loro il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario ed il Tesoriere a maggioranza assoluta. Per la prima volta i membri del Consiglio Direttivo sono eletti direttamente in sede di costituzione dell'Associazione dai soci promotori-fondatori.

Tutti i membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i successori. Essi sono rieleggibili.

In caso di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli, esclusivamente nominando al loro posto i primi non eletti nell'ultima votazione precedente, qualora non vi siano candidati non eletti i consiglieri dimissionari non possono essere sostituiti.

I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Qualora per qualsiasi motivo il numero dei consiglieri si riduca a meno di due terzi o scenda sotto il limite minimo di tre componenti, l'intero Consiglio Direttivo è considerato decaduto e deve essere rinnovato, l'Assemblea dei soci è convocata a questo scopo alla prima data utile.

Fermo restando quanto rimesso alla sua competenza da altre norme contenute nello statuto, il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- ✓ disporre l'esecuzione delle decisioni adottate dall'assemblea dei soci in conformità con il presente statuto;
- ✓ curare l'osservanza delle prescrizioni statutarie e degli eventuali regolamenti;
- ✓ provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, rendendo il conto della gestione all'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci annuali;
- ✓ redigere il bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione, sottoponendolo all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- ✓ predisporre gli eventuali regolamenti che di volta in volta si rendessero necessari, facendoli approvare dall'assemblea dei soci;

- ✓ deliberare in merito alle questioni attinenti il programma di attività approvato dall'assemblea dei soci;
- ✓ curare l'organizzazione di tutte le attività dell'Associazione;
- ✓ pianificare l'eventuale assunzione di personale dipendente e/o stringere rapporti di collaborazione di qualsiasi natura che si rendano necessari per lo svolgimento dell'attività sociale; adottare atti a carattere patrimoniale e finanziario;
- ✓ conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge;
- ✓ predisporre il bilancio sociale ove ne ricorrano i presupposti di redazione ai sensi di legge.

Possono essere eletti consiglieri soltanto soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo dei Consiglieri. In quest'ultimo caso, il Consiglio dovrà riunirsi entro 15 giorni. Il Consiglio è convocato dal Presidente senza obbligo di forma, purché con mezzi idonei, che consentano ai destinatari di produrre notifica di ricezione.

Le riunioni possono svolgersi anche con strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare l'identificazione dei partecipanti, la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti la partecipazione alla discussione.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e vota a maggioranza semplice; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In seno al consiglio non è ammessa delega.

L'ingiustificata assenza di un consigliere a più di 3 (tre) riunioni consecutive del Consiglio Direttivo comporta la sua immediata decadenza dalla carica. IL consigliere decaduto non è immediatamente rieleggibile.

Alla sostituzione di ciascun consigliere decaduto o dimissionario si provvede designando il primo dei non eletti se disponibile.

Di ogni delibera del Consiglio Direttivo deve essere redatto apposito verbale a cura del Segretario all'uopo nominato dal Presidente fra i presenti.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore e se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art.12 – Presidente dell'Associazione

Al Presidente compete la legale rappresentanza dell'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Egli presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, gestisce l'ordinaria amministrazione dell'Associazione sulla base degli indirizzi emanati da tali organi ai quali riferisce dell'attività svolta.

E' autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanza liberatoria ed ha facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione innanzi a qualsiasi attività giudiziaria. È sua facoltà conferire deleghe, preferibilmente ad un membro del Consiglio Direttivo oppure ad un Associato di sua fiducia.

Art.13 – Vice Presidente dell'Associazione

Il Vice Presidente dell'Associazione rappresenta l'Associazione in tutti i casi in cui il Presidente sia oggettivamente impossibilitato a farlo, e quando abbia ricevuto apposita delega dal Presidente stesso.

Egli sostiene il Presidente in tutte le iniziative dallo stesso intraprese. Il Vice Presidente non può delegare funzioni senza aver avuto l'autorizzazione preventiva del Presidente dell'Associazione.

Ove il Presidente lo ritenga opportuno e qualora i suoi impegni non gli consentano di rappresentare l'Associazione nelle diverse attività di volta in volta intraprese, il Vice Presidente può intervenire personalmente in sostituzione del Presidente con i suoi stessi poteri, previo rilascio di apposita procura.

Art.14 - Segretario e Tesoriere

Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, resta in carica sino alla scadenza del Consiglio Direttivo e può essere confermato; all'atto di nomina vengono stabilite la natura e la qualifica dell'incarico del Segretario.

Il Segretario, relativamente ai poteri ad esso conferiti al momento della nomina ovvero previsti dal presente statuto, ha piena autonomia decisionale, poteri di firma e di delega, nell'ambito dei programmi, delle linee di sviluppo definite e degli stanziamenti di bilancio approvati dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Egli, in particolare:

- ✓ provvede alla gestione organizzativa ed amministrativa dell'Associazione, nonché alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
- ✓ da esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle deliberazioni del Consiglio Direttivo, nonché agli atti del Presidente, redige e conserva i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e compie le mansioni delegategli dal Consiglio.

Il Tesoriere dura in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo, salvo dimissioni, ed è rieleggibile. Egli cura materialmente la gestione economica dell'Associazione in ossequio alle direttive impartite dal Consiglio Direttivo, si incarica delle riscossioni delle entrate, della custodia delle quote di adesione e degli altri contributi, della tenuta dei libri sociali contabili nonché di predisporre insieme al Consiglio Direttivo i rendiconti preventivi e consuntivi dell'Associazione. Provvede alla conservazione delle proprietà dell'Associazione e alle spese da pagarsi su mandato del Consiglio Direttivo o del Presidente.

Il Tesoriere su richiesta del Presidente o di qualsiasi altro membro del Consiglio Direttivo deve rendere conto della situazione di cassa.

Il Tesoriere può essere delegato dal Presidente a sottoscrivere con firma libera eventuali atti e documenti di competenza del suo specifico ufficio e può avere firma disgiunta a quella del Presidente per l'erogazione di fondi su espressa delega del Consiglio e nei limiti da questo indicati. Le cariche di segretario e tesoriere sono cumulabili da parte di una stessa persona.

Art.15 - Direttore Artistico

Il Direttore artistico, se nominato, dura in carica tre anni ed è rieleggibile, l'incarico è incompatibile con quello di presidente.

Il Direttore artistico ha il compito di: (indicazione esemplificativa ma non esaustiva)

- ✓ contribuire a conferire all'insieme vocale e strumentale lo stile esecutivo, l'impronta personale e caratteristica del suono e delle interpretazioni, con particolare attenzione alla valorizzazione di proposte inedite, confrontandosi anche con i cantori;
- ✓ studiare e redigere i programmi relativi ai corsi, alle esibizioni, e quanta altro organizzato dall'Associazione;
- ✓ segnalare iniziative, competizioni, rassegne di particolare interesse per la partecipazione del gruppo;
- ✓ tenere i contatti con la/il *vocal coach* di riferimento e pianificare prove e lezioni
- ✓ collaborare con gli altri organi dell'Associazione per il raggiungimento dello scopo sociale;
- ✓ provvedere più efficacemente di quanto non sia delle capacità del Consiglio Direttivo, alle necessità organizzative/logistiche della Associazione e degli eventi da essa organizzati.
- ✓ definire l'organico del coro per le esecuzioni.
- ✓ proporre al Consiglio Direttivo la nomina di alcuni collaboratori musicali anche all'interno del coro che ne affianchino la preparazione sia del repertorio che dei coristi;
- ✓ esprimere per scritto il proprio parere sulla richiesta di ammissione degli Associati ordinari cantori.
- ✓ inserire elementi estranei all'Associazione da utilizzare in qualità di musicisti. Egli risponde del loro comportamento corretto per il buon nome della Associazione stessa.

Art.16 - Organo di Controllo e Revisione

La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è stabilita dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario, mentre è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 30 del D.lgs. n. 117/2017.

La composizione, le competenze e le funzioni dell'Organo di controllo sono indicate nell'art. 30 del D.lgs. n.117/2017.

L'organo di controllo rimane in carica per tre anni e può essere rieletto.

Essa esercita inoltre la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale funzione.

In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

La nomina del Revisore legale dei conti o della società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, è obbligatoria nei casi previsti dall'art. 31 del D.lgs. n. 117/2017.

Il Revisore legale provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi, effettua verifiche di cassa e banca.

Può assistere alle riunioni dell'assemblea (senza diritto di voto) e del Consiglio Direttivo, dura in carica tre anni e può essere rieletto.

Art.17 – Collegio dei Probiviri

L'assemblea potrà eleggere, se lo riterrà opportuno, un Collegio dei Probiviri composto da tre membri, scelti fra i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa.

I membri del collegio durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Collegio è presieduto da un Presidente eletto a maggioranza fra i suoi componenti.

Il Collegio decide sulle controversie che dovessero insorgere tra associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi.

Essa giudicherà ex bona et aequo senza formalità di procedura. Avverso il giudizio del collegio, sarà possibile ricorrere al giudice ordinario.

Art.18 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione, utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è costituito:

- a. dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- b. da liberalità e contributi espressamente destinati a patrimonio con deliberazione del Consiglio Direttivo;
- c. da ogni altro bene e diritto di cui l'Associazione sia entrata in possesso a titolo legittimo.

Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.

Art.19 - Entrate

Per l'adempimento dei propri scopi l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

1. quote associative
2. i redditi del patrimonio;
3. i contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
4. i contributi di enti privati;
5. i contributi di organismi internazionali;
6. le oblazioni, le donazioni, i lasciti, le erogazioni ed i contributi da parte soggetti pubblici e privati non vincolate al patrimonio;
7. manifestazioni e altre iniziative di raccolte di fondi;
8. ogni altro incremento derivante anche dalle attività diverse rispetto a quelle di interesse generate.



Art.20 - Bilancio

L'esercizio dell'Associazione decorre dal primo settembre al trentuno agosto di ogni anno.

Il bilancio consuntivo comprende la situazione economica, patrimoniale e finanziaria relativa a ciascun esercizio, mentre il bilancio preventivo reca il presumibile fabbisogno del successivo esercizio.

L'Associazione deve redigere il bilancio conformemente ai formati e ai dettami stabiliti dalla normativa vigente.

Il bilancio preventivo e quello consuntivo sono redatti dal Consiglio Direttivo, con l'ausilio del Segretario, e sottoposti al vaglio dell'Assemblea dei soci secondo modalità e termini di cui al presente statuto.

Il bilancio consuntivo deve essere accompagnato da una relazione, a cura dei revisori se nominati, che illustri l'attività nel suo complesso e l'andamento della gestione nei vari settori in cui l'Associazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e degli accantonamenti.

Il bilancio consuntivo e preventivo devono essere presentati in assemblea, rispettivamente entro i primi quattro mesi di ciascun esercizio.

Dopo l'approvazione in Assemblea il Bilancio sarà depositato presso il registro unico nazionale del Terzo settore.

Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, l'Associazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.

Art.21 – Utili della gestione

È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.lgs. n. 117/2017.

Eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e diverse, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo settore.

Art.22 – Libri dell'Associazione

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

1. libro degli Associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo
2. registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui deve essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
4. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso Organo;
5. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo tenuto a cura dello stesso Organo.

Gli Associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo.

Art.23 - Scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci, secondo le modalità e i termini di cui al precedente articolo 10, per i seguenti motivi:

1. conseguimento dell'oggetto sociale e/o impossibilità sopravvenuta di conseguirlo;
2. impossibilità di funzionamento per il venir meno del numero dei soci indispensabile per il conseguimento dei propri fini;
3. ogni altra causa che dovesse compromettere le ispirazioni di fondo che animano l'Associazione e/o che dovesse impedire lo svolgimento dell'attività.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione soddisfatte le passività eventualmente presenti in bilancio, non potrà essere diviso tra i soci.

Esso verrà devoluto a cura dei Liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'Assemblea, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazione che persegua finalità analoghe, con qualifica di ente del Terzo settore, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Art.24 - Norma di rinvio

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere disposte con un eventuale regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo con l'approvazione dell'Assemblea dei Soci con la maggioranza semplice prevista all'art. 9 del presente statuto.

Per quanta non previsto nel presente Statuto, si applicano le norme previste dal Codice Civile, dal D.lgs. n. 117/2017 e ss.mm. e integrazioni, nonché dalla vigente normativa nazionale e regionale in materia.

I regolamenti interni e le altre disposizioni, emesse dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti i membri alla loro osservanza.

Il presidente dell'Assemblea
Vincenzo Scattino

Il Segretario dell'Assemblea
Paola Calegari

AGENZIA DELLE ENTRATE
DP I MILANO - UT Milano 1



30

ORIGINALE DELL'ATTO

Qui Registrato il 24/10/2023 Serie 3 N. 4635

ESENTE (IPROSTA DI BOLLO E
DI REGISTRO

LA FUNZIONARIA

Francesca CALVARESE (*)

(*) firma su delega della Direttrice Provinciale, Angela Calcò